

Quaderni del dottorato di Scienze Giuridiche

Università degli Studi di Sassari, 2023

Volume 2

Riforma della giustizia

Solidarietà e diritto europeo

Diritto e scienze umane: un dialogo in divenire

a cura di Giuliana Giuseppina Carboni



Giappichelli

Introduzione

Con questo volume prosegue la pubblicazione dei Quaderni del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Università di Sassari, il cui progetto, frutto dello sforzo congiunto dei membri del Collegio, è stato reso operativo dal Comitato scientifico.

Rispetto alla prima edizione, sono stati individuati tre Temi sui quali i dottorandi e le dottorande sono stati invitati a pubblicare.

I Temi prescelti attingono ai filoni di ricerca che rappresentano le diverse componenti del Collegio: Riforma della giustizia, Solidarietà e diritto europeo, Diritto e scienze umane: un dialogo in divenire.

Nell'ambito della riforma della giustizia si colloca lo scritto di Andrea Riccio, *La documentazione delle dichiarazioni: tra paideutica investigativa e commodus discensus*.

Il secondo tema, della solidarietà nel diritto europeo, è stato sviluppato, con riferimento alle libertà economiche, da Simone Angei, *Sostenibilità e limiti costituzionali e sovranazionali alla funzionalizzazione dell'impresa*, Federica Chironi, *La disciplina italiana antiriciclaggio alla luce della regolamentazione europea sulle criptovalute*, Lorenzo Botta, *La prestazione sportiva nel panorama europeo dei giochi elettronici competitivi*. Di taglio pubblicistico sono gli scritti di Marco Bonazzi, *Prospettive in tema di solidarietà nel diritto dell'unione europea nel contesto dell'immigrazione* e Marco Corrias, *Il ruolo delle Regioni nella gestione del PNRR – l'ennesima conferma dell'accentramento statale?*

Infine, il terzo tema, dei rapporti tra diritto e altre scienze, è stato oggetto di approfondimento, per le relazioni con le nuove tecnologie, da parte di Stefano Esposito, *Un diritto per lo spazio e l'aerospazio*, Vincenzo Attolino, *Convergenze e divergenze tra diritto marittimo e diritto spaziale*, e Chiara Cuccuru, *Guida autonoma e responsabilità penale*. Sul versante dei rapporti tra diritto e scienza si posizionano i contributi di Attilio Pinna, *L'orizzonte oltre l'orizzonte. Fine vita tra ragione e follia*, Serena Cafarelli, *Danni derivanti da vaccini anti sars-cov-2: diritto all'indennizzo e tutela risarcitoria*. Lucia Milia tratta delle questioni di genere, *Lo sviluppo del concetto di genere come premessa alle istanze di eguaglianza nella lotta per i diritti delle donne*. Infine, Enrico Nieddu ha scritto su *L'art. 1284, comma 4, c.c. e la natura delle obbligazioni*.

In questo secondo numero, il controllo della qualità dei saggi è stato affidato *in primis* ai componenti del Collegio, che seguono il processo di crescita dei

dottorandi, e sottoposto da ultimo alla verifica del Comitato scientifico dei Quaderni.

I lavori presentati contribuiscono a consolidare il clima favorevole per lo scambio e il confronto tra giovani studiosi. L'auspicio è che questa sia il viatico per la formazione di una comunità di ricercatori.

Il Comitato editoriale

Sassari, ottobre 2023

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

La documentazione delle dichiarazioni: tra paideutica investigativa e *commodus discessus*

Andrea Riccio *

SOMMARIO: 1. La riproduzione audiovisiva e fonografica. – 2. *Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*. – 3. Il mutismo selettivo del legislatore della riforma.

1. La riproduzione audiovisiva e fonografica

La riforma Cartabia, tra le innumerevoli innovazioni introdotte, ha inteso adeguare la disciplina del codice di procedura penale alla rivoluzione copernicana cui si è assistito negli ultimi decenni: nella documentazione delle esperienze umane è sempre più patente il ruolo recessivo che la scrittura assume rispetto alla registrazione audiovisiva¹.

Posto che la documentazione² è il vettore attraverso il quale gli atti processuali (e, in particolare, le “prove dichiarative” *lato sensu* intese) sono destinati a produrre i loro effetti, quanto più completa è la prima tanto più i secondi restano vivi nel tempo³.

Non tanto per ragioni di celerità, ma soprattutto per garantire la fedeltà della rappresentazione, la riproduzione audiovisiva viene elevata (almeno nelle de-

* Dottorando in Scienze giuridiche nell'Università degli Studi di Sassari. Il contributo è stato sottoposto a referaggio.

¹ In tal senso M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 23.

² Sul tema si veda, *ex multis*, P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, in G. UBERTIS-G. P. VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, X.1, Milano, 1999, pp. 154 ss.

³ Per tale considerazione si rinvia a C. BONZANO, *La documentazione delle dichiarazioni: ancora incompiuto l'incerto cammino verso il sinolo aristotelico di sostanza e forma*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma Cartabia*, Pisa, 2022, pp. 115-116, il quale sottolinea che spesso la prova è destinata a produrre i propri effetti in un momento successivo a quello in cui si è formata e a essere percepita da un soggetto diverso da quello che ha partecipato alla sua assunzione.

clamazioni!) da “virtuosismo tecnico da usare parsimoniosamente”⁴ a “forma ulteriore e *tendenzialmente* elettiva di documentazione”⁵.

È proprio tale carattere tendenziale a suscitare perplessità: in un’epoca in cui è stata definitivamente sdoganata la natura manipolativa della verbalizzazione tradizionale⁶, si possono meglio apprezzare i vantaggi di cui sono forieri gli sviluppi della tecnica, capaci di ergersi a usbergo di fondamentali valori costituzionali.

La videoregistrazione, in particolare, appare funzionale a una corretta valutazione dell’attendibilità dell’elemento di prova e della credibilità del dichiarante, consentendo di apprezzare più volte la narrazione nel suo tenore originario (comprensivo di intonazione, pause e tratti prosodici), il contegno del dichiarante (mimica facciale e reazioni) e l’interazione tra domande e risposte⁷. La riproduzione del filmato, in altre parole, offre la possibilità di cristallizzare e replicare il momento di “massima intensità emotiva”⁸ sprigionato dalla dichiarazione, permettendo al giudice (originario o subentrato) di rivivere l’esperienza di prova⁹ e alle parti di prepararsi adeguatamente alla discussione finale.

Tali caratteristiche rendono la documentazione audiovisiva funzionale alla salvaguardia di fondamentali istanze costituzionali: da un punto di vista oggettivo, la possibilità di verificare che la dichiarazione sia immune da pressioni o suggestioni psicologiche o ambientali, da abusi o indebite sollecitazioni investigative¹⁰ e la integrale fruibilità della stessa appaiono coesenziali al fine cognitivo del processo penale, preservando il contraddittorio nella formazione della prova, l’obbligatorietà dell’azione penale e l’interesse della vittima e della collettività alla repressione dei reati; in un’ottica più squisitamente soggettiva, invece, la monitorabilità della dichiarazione nella sua interezza e il più penetrante vaglio

⁴F. CORDERO, *Procedura penale*, XII, Milano, 2012, p. 345.

⁵Così *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Gazz. Uff.*, 19 ottobre 2022, n. 245, Serie generale, Supplemento straordinario n. 5, p. 311.

⁶Paiono ineccepibili le osservazioni di T. POLITI, *La documentazione audiovisiva delle sommarie informazioni: una prima lettura della Riforma Cartabia*, in *Giur. pen. web*, 2022, XI, pp. 1-2: la verbalizzazione trascura, corregge, sintetizza e risente della mano e della *forma mentis* dello scrivente. Non è un caso che la prassi offra “dichiarazioni di informatori condite di espressioni, vocaboli e stilemi [...] riferibili più al bagaglio culturale del verbalizzante che a quello del narratore”.

⁷In tal senso C. BONZANO, *La documentazione*, cit., p. 116, il quale epigraficamente chiosa “non v’è chi non veda [...] come quella integrale mediante videoregistrazione debba considerarsi in assoluto la modalità di documentazione più adeguata per qualunque dichiarazione”.

⁸Brillante espressione di A. CIAVOLA, *Le insidie del nuovo regime di documentazione della prova dichiarativa*, in *Proc. pen. giust.*, n. straor., 2023, p. 69.

⁹Per una concezione della prova come “esperienza generata dal contraddittorio” si veda F. MORELLI, *Principio di immediatezza e diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, II, pp. 478 ss.

¹⁰Già la Giunta Unione Camere penali, *Riforma Cartabia e decreti delegati: confermati i timori dei penalisti italiani*, in www.camerepenali.it, 8 settembre 2022, § 1, aveva sottolineato la necessità di garantire la trasparenza degli atti d’indagine e l’intelligibilità del contesto investigativo in cui viene resa la dichiarazione.

sulla credibilità e attendibilità della prova appaiono un diretto precipitato del diritto di difesa e delle legittime istanze della persona offesa¹¹.

Alla lodevolezza degli intenti che hanno animato il legislatore fanno, tuttavia, da contraltare, mortificando di fatto la concreta incisività della novella, un'eccessiva timidezza operativa, una deprecabile frammentazione normativa, l'intollerabile previsione di una via d'uscita connessa a disfunzionalità accidentali del sistema e una (pressoché) generalizzata assenza di rimedi in caso di inosservanza della disciplina.

Occorre, allora, soffermarsi preliminarmente sugli spettri che aleggiano sulla riforma, minacciandone l'effettività.

Appare, innanzitutto, sconveniente la ricorrente clausola di riserva che, quasi come un mantra, rimbomba nella maggior parte delle neonate disposizioni: "salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico". Non è tollerabile che l'apparato giudiziario di uno dei Paesi più industrializzati del mondo possa ammettere – in evidente distonia con il *diktat* dell'efficienza a qualsiasi prezzo – che i principi posti a presidio della validità euristica dell'accertamento possano essere sacrificati di fronte all'incapacità di dotarsi di attrezzature dai costi estremamente ridotti e nella personale disponibilità di chiunque¹². Introdurre un'articolata disciplina concernente la documentazione e subordinarne l'operatività alla disponibilità delle relative dotazioni tecniche "è come dire che l'arbitro assegna il rigore sempre che abbia il fischietto!"¹³.

Tale ripetuto inciso finale vale a rendere l'innovazione soltanto apparente: l'assenza della strumentazione tecnica offre agli inquirenti un *commodus discessus*, consentendogli di sottrarsi, mediante il ricorso a vuote formule di stile, alle modalità più garantite di documentazione.

Al riguardo sarebbe auspicabile l'estensione analogica degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 268 c.p.p., in tema di insufficienza o inidoneità delle attrezzature destinate alle intercettazioni installate presso le Procure della Repubblica: si potrebbero valorizzare esclusivamente situazioni concrete non derivanti da carenze organizzative (e.g. l'evenienza in cui tutti gli apparecchi siano occupati) ovvero i casi di inidoneità dipendenti da guasti, malfunzionamenti o problemi tecnici¹⁴.

¹¹ Per una disamina delle istanze costituzionali collegate alla documentazione della prova dichiarativa si veda C. BONZANO, *La videoregistrazione delle prove dichiarative e le insidie di una (contro)riforma: giudici stabilmente precari ed immediatezza virtuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, IX, p. 1200.

¹² Non paiono condivisibili i dubbi avanzati da G. MANFRINI-D. SARTORI, *Il principio di immediatezza nel processo penale, tra ordinamento interno e CEDU*, in *Diritto di Difesa*, 2021, III, p. 653, circa la "copertura economica della videoripresa di ogni istruttoria dibattimentale" in termini di disponibilità di strumentazione tecnica e di personale qualificato: si tratta, piuttosto, di banalissimi e diffusissimi strumenti di videoregistrazione, da chiunque posseduti e agevolmente padroneggiabili.

¹³ Eloquente metafora di C. BONZANO, *La videoregistrazione*, cit., p. 1209.

¹⁴ In tal senso Cass. pen., Sez. IV, 13 maggio 2003, n. 27970, in *Dejure*.

L'esigenza di garantire un controllo giurisdizionale sulla deroga alle ordinarie modalità di documentazione presupporrebbe, peraltro, che le ragioni di indisponibilità vengano puntualmente indicate in un decreto motivato, il quale dovrebbe riportare, rispetto alle diverse e specifiche ipotesi, anche gli ulteriori presupposti che, di volta in volta, consentono di omettere la videoregistrazione¹⁵: peccato che la novella, a differenza di quanto previsto dagli artt. 268, comma 3, e 271 c.p.p., in materia di uso di apparecchiature esterne per le intercettazioni, non faccia alcun cenno a un provvedimento del p.m., il quale, peraltro, non è il solo legittimato a compiere l'atto¹⁶.

La seconda nota stonata attiene, senza dubbio, alla anomia: sarebbe stato opportuno generalizzare la previsione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni nel caso in cui non siano rispettate le modalità di documentazione approntate dalla riforma.

La sanzione processuale, invece, costituisce un'eccezione, circoscritta soltanto ad alcune limitate ipotesi: negli altri casi, le uniche soluzioni ermeneutiche capaci di restituire precettività alla neo-introdotta disciplina consisterebbero nel prospettare una nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), c.p.p., ovvero una inutilizzabilità generale per violazione di un divieto probatorio ai sensi dell'art. 191 c.p.p.¹⁷.

Consapevoli dell'utopismo di un simile approccio esegetico, sembra che la nuova disciplina delle documentazioni, priva di qualsivoglia vincolatività tangibile, sia destinata a rimanere confinata nel catalogo dei "buoni auspici", delle norme aventi un "carattere pedagogico"¹⁸, siccome volte a orientare gli inquirenti, suggerendogli pacatamente le *best practices* che dovrebbero adottare.

Il *novum* normativo, ad ogni modo, è intervenuto su due fronti: da un lato, innanzitutto, ha opportunamente inciso sulla norma generale di cui all'art. 134

¹⁵ Così A. CIAVOLA, *op. cit.*, p. 73, la quale sostiene che nei casi previsti dall'art. 373, comma 2 *quater*, c.p.p., la deroga alla documentazione con audio o videoregistrazione integrale delle dichiarazioni delle persone minori, inferme di mente o in condizione di particolare vulnerabilità esigerebbe, altresì, l'indicazione, nel decreto motivato, delle specifiche ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto, ovvero del grave pregiudizio che le indagini patirebbero in conseguenza del ritardo.

¹⁶ T. POLITI, *op. cit.*, p. 5.

¹⁷ Tali accorgimenti esegetici sono prospettati da C. BONZANO, *La documentazione*, cit., *passim*, il quale, tuttavia, riconosce gli ostacoli connessi, da un lato, alla configurabilità della inutilizzabilità in assenza di una previsione espressa – considerata anche la discrasia rispetto all'inutilizzabilità speciale prevista dall'art. 141 *bis* c.p.p. – e, dall'altro, in relazione alle dichiarazioni dei possibili testimoni, alla difficoltà di ricondurre un interesse che il legislatore delegato ha riferito alla persona informata sui fatti (anziché all'indagato) a un'ipotesi di nullità generale. L'Autore, infatti, osserva realisticamente che "la concreta configurabilità di una sanzione pare ostacolata soprattutto dalla difficoltà a immaginare (*rectius*, sognare) che la prassi possa aprirsi a una soluzione tanto garantista quanto gravosa in termini di effetti che è in grado di produrre".

¹⁸ Persuasiva espressione di A. CIAVOLA, *op. cit.*, p. 72. Di norme "di portata meramente simbolica perché sguarnit[e] di effetti sanzionatori" parla C. BONZANO, *La documentazione*, cit., p. 146.

c.p.p., consacrando la riproduzione audiovisiva o fonografica quale modalità generale di documentazione da impiegare, oltre che nei casi previsti dalla legge (comma 1), anche quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente (comma 3)¹⁹.

2. *Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*

Il legislatore della riforma, in aggiunta, ha interpolato singole disposizioni codicistiche, introducendo una regolamentazione frammentaria e babelica che gradua in un *climax* garantistico discendente: interrogatori svolti fuori udienza; dichiarazioni rese da fonti “fragili”; informazioni provenienti da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini; prove dichiarative in senso stretto.

La declamata *ratio* di tale distinguo²⁰ non vale a superare l’assorbente rilievo che la disciplina sulla documentazione degli atti del procedimento costituisce una materia unitaria, posta a presidio di istanze costituzionali aventi una portata assoluta, che reclamano tutela al cospetto della prova dichiarativa *lato sensu* intesa, ovvero declinata in un’accezione “ontologicamente ampia e destinata a ricomprendere ogni narrazione orale resa nel procedimento penale, dalle indagini preliminari al dibattimento”²¹.

Non si riesce francamente a trovare una razionale giustificazione al frazionamento propugnato dalla novella: lungi dall’evocare l’inconferente “scriminante” dell’inutilizzabilità fisiologica²², si sarebbe dovuto tenere in cale che le dichiarazioni rese nel corso della fase pre-processuale vengono utilizzate come prove per tutte le decisioni prese durante e all’esito delle indagini preliminari e nei riti a

¹⁹ Per un esaustivo *excursus* sulla normativa previgente, che subordinava la riproduzione audiovisiva al carattere della “assoluta indispensabilità”, si veda diffusamente F. PORCU, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, cit., pp. 43 ss.

²⁰ Nella *Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134*, p. 52, si legge che “si è preso atto, nella predisposizione dell’articolo, della diversa scansione stabilita in base alla funzione e alle caratteristiche dei diversi adempimenti: massimo livello per le prove dichiarative e gli interrogatori tenuti fuori udienza (quindi senza compresenza delle parti in contraddittorio), e dunque ricorso alla videoregistrazione, facendo salva la possibilità di eccettuare situazioni di indisponibilità dei mezzi necessari; livello intermedio per le sommarie informazioni (audioregistrazioni), con possibilità di eccettuare determinate situazioni, pur con la previsione che non debba necessariamente trascriversi il discorso registrato”.

²¹ Così C. BONZANO, *La documentazione*, cit., p. 117.

²² Questo, infatti, è il preteso fondamento giustificativo posto dalla *Relazione illustrativa*, cit., p. 52, alla base del deterioro regime di documentazione previsto per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

prova contratta, potendo, addirittura, alimentare direttamente il convincimento del giudice dibattimentale attraverso i meccanismi delle letture e delle contestazioni probatorie²³.

Alla luce di tali rilievi, non v'è chi non veda come i valori costituzionali del contraddittorio nella formazione della prova e del diritto di difesa reclamino una tutela omogenea, garantita dalla salvaguardia e dalla verificabilità del carattere genuino di ogni dichiarazione. Ad onta della trasversalità di tali esigenze, il legislatore ha congegnato una normativa confusa e frastagliata, con buona pace del rasoio di Occam e del principio *frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora*.

Ad ogni modo, *hic stantibus rebus*, si dovrà tentare di districarsi nel variopinto quadro normativo.

Prendendo le mosse dalla disciplina degli interrogatori di indagati *in vinculis* svolti fuori udienza, la riforma, riscrivendo l'art. 141 *bis* c.p.p.²⁴, ha superato l'equipollente alternatività tra video e fono-registrazione: la documentazione integrale dovrà sempre essere operata, a pena di inutilizzabilità, mediante strumenti di riproduzione audiovisiva, ritenuti più idonei a garantire la spontaneità della dichiarazione in un contesto in cui gli inquirenti ben potrebbero sfruttare indebitamente la situazione di fragilità emotiva derivante dalla privazione di libertà. Solo laddove tale modalità di documentazione dovesse essere impossibile è ammessa la audio-registrazione; in caso di indisponibilità di apparecchi di riproduzione audiovisiva o fonografica o di personale tecnico, invece, si procederà nelle forme della perizia o della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio, infine, è redatto verbale in forma riassuntiva, mentre la trascrizione della registrazione è disposta soltanto su richiesta di parte.

Quanto alla portata dell'inutilizzabilità in caso di violazione delle forme prescritte per la documentazione, il Supremo Consesso, nella sua più autorevole composizione, superando ondivaghi orientamenti giurisprudenziali, ha escluso che le dichiarazioni possano conservare valore *erga alios*²⁵, mentre rimane controversa l'estensione degli effetti della sanzione processuale: a fronte di un diligente filone nomofilattico tendente a circoscrivere l'operatività dell'inutilizzabilità alla mera privazione dell'efficacia probatoria dell'atto²⁶ e a escludere qual-

²³ Per tali persuasive considerazioni si veda C. BONZANO, *La videoregistrazione*, cit., pp. 1200-1201, il quale valorizza, altresì, la rinnovata fisionomia di archiviazione e udienza preliminare, destinate a divenire "vero e rigoroso filtro". L'Autore, peraltro, sottolinea come, paradossalmente, l'esigenza di una documentazione integrale possa avvertirsi con maggiore intensità proprio rispetto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, dato che si tratta di un momento processuale solitamente privo di contraddittorio e di controlli giurisdizionali.

²⁴ Sulla formulazione previgente, introdotta dalla l. 8 agosto 1995, n. 332, si rinvia, *ex plurimis*, a M. BARGIS, *La riproduzione fonografica o audiovisiva prescritta dall'art. 141 bis c.p.p.: distinzioni interpretative in ordine al concetto di interrogatorio*, in *Cass. pen.*, 1998, pp. 1662 ss.

²⁵ In tal senso *Cass. pen.*, Sez. Un., 25 marzo 1998, n. 9, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pp. 75 ss., con nota di M. BARGIS, *Non utilizzabili contro terzi le dichiarazioni rese in interrogatorio non documentato*, *ivi*, pp. 79 ss.

²⁶ Secondo *Cass. pen.*, Sez. I, 27 dicembre 1995, n. 5912, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 2167 ss., l'at-

siasi conseguenza processuale nel caso in cui la registrazione sia divenuta *medio tempore* indisponibile²⁷, pare preferibile la più garantistica esegesi dottrinale volta a negare qualsiasi effetto giuridicamente rilevante all'interrogatorio, ivi compresi quelli connessi all'intervenuta esistenza dell'atto²⁸.

Mediante l'introduzione del comma 6 *bis* nell'art. 294 c.p.p., tale modalità di documentazione (videoripresa e, soltanto in subordine, fonoregistrazione) è stata estesa all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare: inspiegabilmente, però, pur sussistendo una *eadem ratio* rispetto all'audizione del detenuto, l'osservanza della disposizione non è presidiata da alcuna ipotesi di inutilizzabilità speciale né è ammessa la trascrizione a richiesta di parte.

Qualora, invece, sia autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio di garanzia, è fatta salva l'applicazione dell'art. 133 *ter*, comma 3, c.p.p., che prescrive "sempre" la registrazione audiovisiva: la perentorietà dell'enunciato normativo lascerebbe intravedere un vero e proprio divieto probatorio, la cui violazione determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni non adeguatamente documentate *ex art.* 191 c.p.p.²⁹.

Del pari sfornita di qualsivoglia precettività è la disciplina di cui all'art. 373 c.p.p.: gli inquirenti vengono blandamente invitati a documentare con mezzi di riproduzione audiovisiva o, in mancanza, fonografica gli interrogatori e i confronti di persone sottoposte alle indagini e gli interrogatori di imputati in procedimenti connessi *ex art.* 363 c.p.p. (evidentemente trascurando la arcinota pericolosità di tali ultime dichiarazioni). In queste ipotesi la trascrizione della registrazione è disposta soltanto se "assolutamente indispensabile": il che cela un potenziale effetto paradossale, essendo prevedibile che proprio l'esistenza della registrazione possa legittimare una verbalizzazione riassuntiva, che verosimilmente, ogni volta che non si proceda a trascrizione, costituirà il precario sub-

to, seppur privo di rilevanza probatoria, conserverebbe efficacia sul piano formale, essendo idoneo a impedire, per il solo fatto di essere stato materialmente compiuto, l'estinzione della misura cautelare *ex art.* 302 c.p.p. Più di recente, Cass. pen., Sez. III, 28 ottobre 2020, n. 4773, in *Dejure*, ha riconosciuto che la mera trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione non comporta, pur essendo stata omessa la documentazione audiovisiva, la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.

²⁷ Secondo Cass. pen., Sez. II, 31 gennaio 2019, n. 15592, in *Dejure*, lo smarrimento della fonoregistrazione non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, confluite nel verbale redatto in forma riassuntiva, non essendo tale ipotesi sussumibile entro le previsioni di omessa documentazione di cui all'art. 141 *bis* c.p.p.

²⁸ Così G. SPANGHER, *Inutilizzabilità dell'interrogatorio e perdita di efficacia delle misure cautelari*, in AA.VV., *Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare*, Padova, 1995, p. 1111. Osserva C. BONZANO, *La documentazione*, cit., pp. 122-123 che, in caso di indisponibilità della documentazione rafforzata, la verifica della correttezza e genuinità dell'atto è materialmente impossibile: l'interprete finisce per svilire la registrazione (posta a garanzia di fondamentali valori costituzionali) a mero vezzo formale e ad adempimento burocratico.

²⁹ Per tale condivisibile lettura si veda A. CIAVOLA, *op. cit.*, p. 70.

strato dei provvedimenti giudiziari sollecitati dal p.m. nel corso delle indagini preliminari³⁰.

Notevoli perplessità suscita, ancora, la mancata previsione di forme di documentazione garantita delle spontanee dichiarazioni e delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini: la considerazione che il verbale (anche solo riassuntivo) potrà essere utilizzato nella fase pre-procedimentale, nei giudizi a prova contratta e in sede di contestazioni probatorie avrebbe reclamato maggiori cautele, a prescindere dalla natura spontanea o provocata delle dichiarazioni³¹, anche in considerazione del fatto che proprio la videoregistrazione potrebbe certificare che l'indagato si sia realmente risolto a offrire un contributo conoscitivo *motu proprio*³².

Il secondo *genus* preso in considerazione dal legislatore della riforma è quello delle dichiarazioni rese da fonti “deboli”³³. A seguito dell'abrogazione dell'art. 134, comma 4, c.p.p.³⁴, un'identica regola presiede alla documentazione dell'attività della polizia giudiziaria (art. 357, comma 3 *ter*, c.p.p.), del p.m. (art. 373, comma 2 *quater*, c.p.p.) e dell'intervista difensiva (art. 391 *ter*, comma 3 *ter*, c.p.p.): le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Inspiegabilmente, proprio di fronte ai deponenti rispetto ai quali più controvertibile appare la psicologia della testimonianza – e, di riflesso, più impellente l'esigenza di una documentazione fedele – la riproduzione integrale risulta su-

³⁰Per una disamina di tale “effetto pendolo” si rinvia a C. BONZANO, *La documentazione*, cit., pp. 124-125, il quale osserva che l'unico modo che l'indagato avrà per esigere un ulteriore controllo sarà chiedere di visionare la registrazione, onde provare l'eventuale infedeltà della verbalizzazione riassuntiva. A detta dell'Autore, inoltre, la disciplina, pur facendo riferimento esclusivamente agli atti compiuti dal p.m. di propria iniziativa, dovrebbe considerarsi applicabile anche all'attività delegata svolta dalla polizia giudiziaria.

³¹In tal senso, seppur con riferimento all'art. 141 *bis* c.p.p., K. LA REGINA, *Le dichiarazioni spontanee nella sequenza procedimentale*, in www.legislazionepenale.eu, 19 gennaio 2022, p. 30.

³²Persuasiva considerazione di A. CIAVOLA, *op. cit.*, p. 71.

³³Sull'ampio tema si rinvia, *ex multis*, a L. ALGERI, *Il testimone vulnerabile*, Milano, 2017; ID., *Il testimone vulnerabile tra esigenze di protezione “dal” processo e diritto alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, I, 2020, pp. 129 ss. L'aspetto centrale pare risiedere nella natura “psicologicamente irripetibile” dell'atto, che condiziona ogni successiva escussione del dichiarante fragile, con la conseguenza che il corretto accertamento processuale e il diritto di difesa presuppongono la possibilità di controllare *ex post* il primo contatto con gli inquirenti.

³⁴Sulla disposizione, che ammetteva la videoregistrazione della dichiarazione della persona offesa particolarmente vulnerabile, a prescindere da ipotesi di assoluta indispensabilità, si veda M. BOUCHARD, *Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato*, in *Quest. giust.*, 4 gennaio 2016.

bordinata a “una fortunata congiunzione astrale”³⁵: alla corretta valutazione della situazione di vulnerabilità deve giustapporsi, stante la biasimevole clausola di riserva, la disponibilità delle dotazioni tecniche e del personale qualificato (considerata una mera evenienza, in barba all’efficientismo). Qualora si verificasse tale accidentale carenza, bisognerebbe augurarsi che gli inquirenti pospongano l’escussione del dichiarante, senza trincerarsi dietro il troppo comodo alibi delle “particolari ragioni d’urgenza”³⁶, minimo comun denominatore di quasi tutte le indagini.

Pur essendo apprezzabile il superamento dello spontaneismo previsto dall’abrogato art. 134, comma 3, c.p.p. e l’espressa enunciazione di un’ipotesi di inutilizzabilità speciale, lo sforzo legislativo non pare adeguato alla rilevanza dei beni giuridici coinvolti e all’esigenza, pacificamente riconosciuta in tali casi dagli esperti di psicologia forense, di garantire una documentazione integrale, capace di veicolare anche il contegno non verbale del deponente: accanto alla deprecabile clausola di riserva, non si comprende perché si siano considerate equipollenti video e audio-registrazione, quando la prima, a fronte di costi impercettibilmente superiori, avrebbe offerto una documentazione ben più fedele. Sarebbe stato opportuno, semmai, allineare la disciplina a quella prevista per gli interrogatori della persona *in vinculis*, imponendo, a pena di inutilizzabilità e senza eccezioni connesse a disfunzioni contingenti, la riproduzione audiovisiva e, soltanto in subordine, quella fonografica, contemplando, come *extrema ratio*, la consulenza tecnica o la perizia³⁷. A tacere dell’evidente discrasia rispetto alle modalità di documentazione delle dichiarazioni rese dalla fonte fragile in sede di incidente probatorio o di giudizio dibattimentale, non presiedute da alcuna sanzione processuale nonostante la diretta utilizzabilità ai fini della decisione³⁸.

Un discorso a sé merita la disciplina dedicata ai contributi narrativi resi dai possibili testimoni: l’art. 357, comma 3 *bis*, c.p.p. dispone che quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. ovvero quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle sommarie informazioni da possibili testimoni o imputati connessi si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti idonei o di personale tecnico.

Oltre alle già note perplessità circa l’ormai consueta clausola di riserva e la

³⁵ In tal senso C. BONZANO, *La documentazione*, cit., p. 127.

³⁶ Sul punto si rinvia alla nt. 15.

³⁷ Per tale posizione si vedano C. BONZANO, *Nuove norme in tema di documentazione di atti di indagine a contenuto dichiarativo*, in *Dir. pen. proc.*, I, 2023, p. 133 e A. CIAVOLA, *op. cit.*, p. 73.

³⁸ Tale asimmetria è denunciata da C. BONZANO, *La documentazione*, cit., pp. 129-130, il quale, tuttavia, individua una plausibile giustificazione nella circostanza che in incidente probatorio e in dibattimento il controllo sulla spontaneità e genuinità della dichiarazione si attua nel contraddittorio tra le parti, fermo restando, quanto al primo, il problema di garantire l’immediatezza, quantomeno differita.

mancata previsione di un'ipotesi di inutilizzabilità speciale³⁹, la novella suscita ulteriori dubbi: non si comprende, infatti, perché l'obbligo (*rectius*, l'auspicio) di documentazione rafforzata (limitato criticabilmente alla sola fonoregistrazione) risulti circoscritto a un catalogo di reati di particolare allarme sociale⁴⁰, senza alcun riferimento a peculiari esigenze investigative⁴¹; del pari intollerabile (al limite dell'offensivo!) la disciplina deteriore riservata alle investigazioni difensive, che, gravando l'avvocato di un generalizzato dovere di audioregistrazione (salva contingente indisponibilità di strumentazioni o di personale tecnico), lascia trasparire una marcata diffidenza verso la classe forense, quasi che si desse per assodata una maggiore propensione alla manipolazione dei verbali rispetto alle autorità inquirenti; appare assolutamente priva di giustificazione razionale, da ultimo, la scelta di rimettere alla volontà del dichiarante – titolare di un vero e proprio diritto potestativo⁴² – l'attivazione della modalità più garantita di documentazione dell'atto.

Al fine di rendere possibile l'esercizio di tali prerogative, l'art. 351, comma 1 *quater*, c.p.p., dispone che la polizia giudiziaria debba sempre dare avviso alla persona informata sui fatti che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Tralasciando le ombre di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, stante la comparsa *ex abrupto* di tale stravagante soluzione in sede attuativa, risulta alquanto enigmatico il fondamento giustificativo della norma: se è vero come è vero che la documentazione è posta a presidio della correttezza dell'accertamento e del diritto di difesa, non si vede per quale motivo la relativa modalità debba essere rimessa al potere dispositivo della persona informata, che non dovrebbe avere alcun interesse al riguardo⁴³.

L'art. 510, comma 2 *bis*, c.p.p., da ultimo, dedicato alla prova dichiarativa *stricto sensu* intesa, prevede la documentazione audiovisiva dell'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati connessi, nonché degli atti di ricognizione e di confronto, facendo biasimevolmente salva la contingente indisponibilità di strumentazione e di personale tecnico e senza contemplare una sanzione processuale *ad hoc* in caso di inosservanza.

Stanti i rinvii contenuti agli artt. 401, comma 5, e 441, comma 6, c.p.p., la di-

³⁹ Circa la difficile configurabilità di un'ipotesi di inutilizzabilità generale si rinvia alla nt. 17.

⁴⁰ Aspetto che già di per sé non andrebbe esente da critiche, essendo evidente che l'interesse generale alla fedeltà della documentazione è del tutto svincolato dalla gravità del reato per il quale si procede.

⁴¹ Condivisibile osservazione di T. POLITI, *op. cit.*, p. 4.

⁴² Questa la lettura di C. BONZANO, *La documentazione*, cit., p. 130.

⁴³ Osserva ID., *La videoregistrazione*, cit., p. 1201, che "il dichiarante, di regola, ha l'unica ambizione di congedarsi il più rapidamente possibile dagli inquirenti, sicché è praticamente impensabile che possa azzardarsi a manifestare una pretesa di documentazione rafforzata".

disciplina prevista per il dibattimento è destinata a operare anche in sede di incidente probatorio⁴⁴ e di giudizio abbreviato: nel primo caso, data la fisiologica diversità tra il giudice che procede all'assunzione della prova e quello destinato a valutarla, la documentazione integrale è degna di apprezzamento, consentendo a quest'ultimo di rivivere l'intera esperienza probatoria; nella seconda ipotesi, la soluzione normativa è il naturale portato della diretta utilizzabilità delle dichiarazioni ai fini della decisione. Entrambe le istanze, tuttavia, avrebbero meritato una regolamentazione maggiormente precettiva.

Il novellato art. 510, comma 2 *bis*, c.p.p. è legato a doppio filo con la nuova disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito di mutamento del giudice, autentico nodo gordiano della materia: il nuovo comma 4 *ter* dell'art. 495 c.p.p., nel caso in cui le precedenti dichiarazioni siano state documentate con modalità "tradizionali" riconosce alla parte che vi abbia interesse un vero e proprio diritto alla riassunzione, subordinato alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 190 c.p.p.; nell'ipotesi in cui, invece, la deposizione resa dinanzi al giudice poi mutato sia stata videoregistrata, la rinnovazione non avrà luogo, salvo che il magistrato subentrato la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

Nonostante la pressoché generalizzata levata di scudi dottrinale, valorizzando l'irripetibilità congenita dell'esame incrociato, può scorgersi nella visione (in aula) del filmato un surrogato euristicamente ben più fecondo della sterile reiterazione di una escussione *bis*⁴⁵.

3. Il mutismo selettivo del legislatore della riforma

Alla analizzata disciplina, fin troppo dettagliata e farragginosa, fa da contrappeso un assordante silenzio legislativo circa alcuni aspetti insoluti della materia.

Preliminarmente preme sottolineare che nella limitazione della trascrizione integrale della registrazione ai soli casi di assoluta indispensabilità accompagnata dalla richiesta di parte si annida il pericolo strisciante che, di fatto, i verbali riassuntivi acquistino un rilievo addirittura maggiore rispetto a quello fino a oggi riconosciutogli.

Lascia basiti, più in generale, l'assenza di qualsivoglia cenno alla questione dell'utilizzabilità delle registrazioni audio/video.

Sarebbe stata preferibile una espressa presa di posizione circa la possibilità di

⁴⁴ Sull'istituto si rinvia all'esaustiva analisi di S. SAU, *L'incidente probatorio*, Padova, 2001; ID., sub *artt. 392-404*, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, VI ed., Milano, 2023, pp. 2466-2646.

⁴⁵ Sul tema, decisamente troppo ampio per essere affrontato in questa sede, sia consentito rinviare, anche per riferimenti bibliografici, ad A. RICCIO, *La teleimmediatezza nella Riforma Cartabia: la videoregistrazione come surrogato della riassunzione*, in *Riv. giur. sarda*, III, 2023.

impiegare le videoriprese e i vocali memorizzati per le contestazioni probatorie e le letture: di fronte all'inerzia del legislatore delegato occorre domandarsi se il tenore testuale dell'art. 500, comma 2, c.p.p. (nella parte in cui si riferisce a "dichiarazioni *lette* per la contestazione") possa essere dilatato fino al punto di ricomprendere anche, come modalità operativa, la riproduzione delle audio o video-registrazioni. Non pare persuasiva la soluzione negativa fondata sul mero dato letterale, che imporrebbe di utilizzare per le contestazioni il solo verbale redatto contestualmente alla deposizione, potendo impiegare la registrazione esclusivamente per far valere, attraverso la trascrizione, la discrasia tra verbalizzazione e documentazione integrale⁴⁶.

Per risolvere in senso affermativo la questione della fruibilità in sede di contestazione, appare, semmai, assorbente la valenza documentale delle registrazioni audio o video: comportando tale soluzione ermeneutica un vero e proprio stravolgimento della fisionomia dell'istituto, sarebbe stata opportuna una riscrittura degli artt. 500 ss. c.p.p.⁴⁷, anche al fine di sciogliere il problema pratico di come consentire la riproduzione della sola parte del filmato o della documentazione fonografica da cui emerge la difformità delle precedenti dichiarazioni rispetto alla versione resa in dibattimento⁴⁸.

Nulla quaestio, invece, circa l'utilizzabilità ai fini delle letture delle videoregistrazioni degli atti divenuti irripetibili o degli interrogatori resi durante le indagini preliminari dall'imputato che successivamente si sottragga all'esame dibattimentale: non essendo più replicabile il contraddittorio, la riproduzione delle documentazioni rafforzate consentirebbe, anzi, al giudice di recuperare l'autentico tenore e la reale tensione emotiva della prima deposizione⁴⁹. Anche rispetto agli artt. 511 ss. c.p.p. sarebbe stato opportuno un esplicito riconoscimento del potere-dovere del giudice di procedere d'ufficio alla riproduzione della registrazione in aula, precisandone le modalità, anche al fine di scongiurare che la portata innovativa della riforma possa essere vanificata da un'applicazione analogica dell'art. 511, comma 5, c.p.p.⁵⁰.

⁴⁶ Questa la tesi sostenuta, rispetto all'utilizzazione dibattimentale di dichiarazioni rese in fasi precedenti, da A. CIAVOLA, *op. cit.*, pp. 74-75, la quale paventa, a suffragio della sua posizione, un pericolo invero immanente al tema delle contestazioni, ovvero la possibilità che le dichiarazioni, lungi dal restare confinate entro la mera valutazione della credibilità del deponente, esercitino una forte suggestione sul giudice.

⁴⁷ Secondo M. GIALUZ, *op. cit.*, p. 25, "pare infatti che la registrazione (audio o video) potrà essere utilizzata per le 'letture', che non saranno più tali in senso stretto: considerata la valenza documentale di video e audioregistrazione non si potrà escludere che siano utilizzabili insieme ai verbali, al di là del tenore dell'art. 500, comma 2, c.p.p., che parla di dichiarazioni 'lette' per la contestazione o degli artt. 511 ss., nella cui rubrica ci si riferisce alle 'letture'".

⁴⁸ A tal proposito potrebbe ipotizzarsi che le trascrizioni, quando disposte, e, in ogni caso i verbali, riportino il minuto e secondo esatto dell'inizio di ciascuna risposta, in modo da consentire una almeno approssimativa individuazione della stessa all'interno della registrazione.

⁴⁹ Così anche A. CIAVOLA, *op. cit.*, p. 75.

⁵⁰ In tal senso O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo effi-*

In conclusione, nonostante l'apprezzabile interessamento del legislatore alla materia *de qua*, si può, senza tema di smentite, tacciare l'intervento riformatore di eccessiva timidezza, di una non giustificata elefantiasi nella diversificazione delle modalità di documentazione delle varie dichiarazioni, di una superficiale pretermissione dei più controversi nodi pratici e, in generale, di una predilezione per modalità di intervento più simboliche che concrete, eccessivamente accondiscendenti nei confronti di anacronistiche disfunzioni organizzative.

cientista, in *Arch. pen.*, II, 2022, p. 21: “abbiamo già conosciuto il ‘dar per letto’ nell’art. 511 c.p.p., non vorremmo dover affrontare a breve anche il ‘dar per visto’”.

SOLIDARIETÀ E DIRITTO EUROPEO

Un diritto per l'aerospazio

Stefano Esposito *

SOMMARIO: 1. Considerazioni epistemologiche. – 2. Focus sul diritto attualmente in vigore. – 2.1. Uso pacifico, militare, ibrido e duale dello spazio. – 3. Conclusioni.

1. Considerazioni epistemologiche

Il diritto spaziale è una branca particolare. Pur avendo affinità sia con il diritto pubblico internazionale che con il diritto della navigazione, ha tuttavia delle caratteristiche affatto uniche. Il suo tratto distintivo consiste nella trasversalità, ossia la capacità di interferire su questioni che riguardano i più svariati ambiti. Si tratta però di una disciplina, al momento, incompleta. Per questo non è ancora possibile ritenerla una disciplina autonoma.

Sin dalle origini, dello spazio cosmico venne data una qualificazione giuridica indistinta e unitaria, che però ricevette una duplice interpretazione. Per alcuni lo spazio era una cosa di tutti, una *res communes omnium*. Secondo altri, invece, era cosa di nessuno, una *res nullius*¹ liberamente appropriabile. Solo a seguito delle prime esplorazioni spaziali², si è iniziato a considerare lo spazio cosmico secondo la sua dimensione fisica e, di conseguenza, ad operare i primi distinguo, poi successivamente cristallizzati in altrettanti trattati internazionali. Strumenti giuridici che, di volta in volta, hanno puntualmente definito il loro specifico oggetto di disciplina con il relativo regime giuridico³. Un procedere per piccoli

* Dottorando in Scienze giuridiche nell'Università degli Studi di Sassari. Il contributo è stato sottoposto a referaggio.

¹V. pubblicazione del Gruppo di lavoro 72^a sessione di Studio dell'Istituto Alti Studi per la Difesa, *La cooperazione nel settore spaziale quale strumento di soft power. Analisi delle iniziative in corso da parte delle maggiori potenze regionali e delle possibili conseguenze sui futuri equilibri internazionali e sulla sicurezza delle infrastrutture spaziali*, Roma, 2021, p. 13.

²Ossia tra il 1942, l'anno in cui lo scienziato tedesco Wernher Von Braun realizzò i missili V2 che furono i primi oggetti a lasciare l'atmosfera terrestre, e il 1946, l'anno in cui si ottenne la prima immagine dallo spazio durante un volo suborbitale.

³P.G. DEMBLING-D.M. ARONS, *The Evolution of the Outer Space Treaty*, in *Journal of Air Law*

passi che ha però finito col disciplinare la materia in maniera atomistica, capace di vincolare soltanto gli Stati firmatari e per alcuni argomenti, sebbene non manchino principi a chiara vocazione universale.

Questo *modus agendi* ha finito col generare una normativa non coordinata e non aggiornata. Anche i principi universali, pur ampiamente condivisibili, sono però difficilmente applicabili perché privi delle necessarie normative tecniche di dettaglio. Un esempio paradigmatico è dato dalla definizione di “usi pacifici dello Spazio”⁴.

Il trattato a maggiore impatto e aspirazione universale⁵ è quello del 1967⁶, ossia il “Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti”, anche detto Trattato OST (*Outer Space Treaty*) che deve la sua genesi all’attivismo iniziale del COPUOS⁷. È la struttura giuridica portante, di base, del diritto internazionale aerospaziale.

La materia richiede interventi costantemente aggiornati, univoci e organici. Infatti, il succitato compendio normativo ad oggi evidenzia già i suoi limiti applicativi⁸, che dipendono non solo e non tanto dal numero ristretto degli Stati aderenti, ma soprattutto dalle continue e incontenibili esigenze sorte con la moderna tecnologia e con l’ingresso di nuovi attori nel panorama aerospaziale internazionale, tra cui gli Stati emergenti e i privati. Peraltro, si tratta di norme che soltanto successivamente sono state ritenute avvinte da quel crisma di unitarietà minimo e sufficiente che ne ha consentito di definirle come un corpo normativamente unitario, ossia il *corpus iuris spatialis*⁹, la cui capacità concreta di disciplinare compiutamente la materia in oggetto è argomento di aperto e attuale dibattito. La stessa terminologia utilizzata nei diversi trattati appare infatti a tratti addirittura incoerente¹⁰.

and Commerce, Vol. 33, 1967, p. 420. Reprinted in F. LYALL-P.B. LARSEN (eds), *Space Law*, Ashgate, 2007, pp. 151-188, <http://digitalcommons.unl.edu/spacelawdocs/3>.

⁴ Fu infatti istituito il COPUOS, di cui si veda S. MARCHISIO, *Il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)*, in *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, s.l., Roma, 2007, 5.

⁵ R. ROSANELLI, *Le attività spaziali nelle politiche di sicurezza e difesa*, in *Quaderni IAI*, Roma, 2011, p. 25.

⁶ Il Trattato sullo Spazio del 1967, acronimo OST (*Outer Space Treaty*) coinvolge 111 parti e vede 23 firmatari.

⁷ In proposito si veda S. MARCHISIO, *The Evolutionary Stages of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee*, in *Journal of Space Law*, s.l., 2005, p. 224 ss.

⁸ Tra gli altri si vedano in proposito, *Quale futuro per il diritto spaziale? intervista a Veronica Moronese*, scritto da *Astrospace.it*, s.l., 2020, p. 2 s.

⁹ V. IASELLI, *Diritto Internazionale dello spazio: a che punto siamo?*, in *Rivista Diritto Europeo ed Internazionale*, 2021, p. 3.

¹⁰ Si veda in proposito la questione relativa alla definizione di “Stato di lancio” contenuta nella Convenzione del 1972 sulla responsabilità degli Stati per danni spaziali e del 1975 sull’immatricolazione degli oggetti spaziali, alla luce delle novità emergenti dalla prassi degli Stati e delle orga-

Dal punto di vista strettamente giuridico lo strumento principalmente utilizzato per regolare la materia è l'accordo internazionale. Esso produce effetti relativi, esclusivamente valevoli *inter partes*, riferiti ai rapporti tra i soli Stati firmatari. Rispetto ai soggetti non firmatari, il trattato si atteggia come una *res inter alios acta*, per sua natura inadatto ad esplicare effetti su terze parti. Peraltro, il novero dei soggetti a cui gli stessi si rivolgono è ben diverso da quello che ad oggi possono concretamente esprimere capacità aerospaziali, perché diverso è il tempo in cui quei trattati furono concepiti, prodotti e recepiti. Non è più quindi sostenibile l'adeguatezza, la completezza, l'unitarietà, l'attualità e la totale cogenza *erga omnes*¹¹ di questo compendio normativo. Si tratta però pur sempre di una struttura giuridica di base, fondamentale, verso la quale è necessario intervenire, *de iure condendo*, per il suo successivo sviluppo normativo.

Rebus sic stantibus, il contenuto più immediatamente precettivo dell'attuale *corpus iuris spatialis* è quello relativo alle finalità. Il raggiungimento del bene comune, di un uso comune e pacifico dello spazio cosmico. Obiettivi a cui questo ordinamento giuridico dovrebbe teleologicamente tendere e da cui si ricava la filosofia di base del diritto spaziale.

L'esigenza di una normativa più organica e specifica è oggi una necessità improcrastinabile¹². Le locuzioni relative all'utilizzo dello spazio cosmico, quali quelle che fanno riferimento al "bene e nell'interesse di tutti i Paesi"¹³ o a "scopi esclusivamente pacifici"¹⁴, potrebbero sostanzialmente rivelarsi delle formule vuote e prive di contenuti precettivi, qualora confrontate con le concrete attività che possono essere messe in atto nello spettro spaziale. Ciò, anche, ma non solo, a causa delle capacità aerospaziali acquisite dai nuovi Stati e della loro crescente competitività nel settore. Per costoro lo spazio rappresenta un'occasione unica e irripetibile per affermare il proprio prestigio e potere internazionale.

I principali fattori che animano il dibattito e accrescono l'esigenza di una regolamentazione quantomeno tecnica, sono essenzialmente due, la sicurezza e l'economia.

nizzazioni internazionali. Nel 2004, infatti, al fine di meglio specificare il concetto di Stato di lancio, è stato adottato un progetto di raccomandazione sulla sua applicazione, poi approvato dall'Assemblea generale con risoluzione 59/155 del 10 dicembre 2004, cfr. *Application of the Concept of the "Launching State"*, G.A. Res. 59/155, 10 dicembre, 2004; S. MARCHISIO, *Il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)*, cit., p. 18.

¹¹ Anche se C.Q. CHRISTOL, *Space Law: Past, Present and Future*, Deventer-Boston, 1991, p. 459, segnala che c'è chi ritiene che il Trattato sullo Spazio del 1967, almeno per l'art. 1 e pochi altri articoli, sia già valevole come diritto consuetudinario.

¹² S. MARCHISIO, *Il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)*, cit., p. 21.

¹³ Art. I del Trattato OST cit. *supra* nota 2; S. MARCHISIO, *Patrimonio comune dell'umanità (Dir. Internaz.)*, in *Enciclopedia Giuridica Il Sole 24 Ore*, 2007.

¹⁴ Art. IV del Trattato OST cit. *supra* nota 2.